

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FALCE

Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia ha ad oggetto l'ambito e i limiti di applicazione dell'art. 117 bis TUB ad un affidamento riconducibile ad un negozio di castelletto commerciale.

In particolare, con reclami del 22/10/2015, 4/1/2016 e ricorso del 23/2/2016, la parte ricorrente chiede la retrocessione della commissione disponibilità fondi impropriamente addebitata su un affidamento (castelletto) per smobilizzo Salvo Buon Fine, in ragione dell'inapplicabilità di siffatta commissione alla forma dell'affidamento SBF.

Per parte sua, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso perché infondato, nel presupposto dell'applicabilità estensiva dell'art. 117 bis TUB a negozi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di apertura in conto corrente.

Le parti non controvertono sul *quantum* della commissione, bensì sulla sua applicabilità.

## DIRITTO

L'art. 117 bis TUB, letto alla luce dell'art. 2 del decreto CICR n. 664 del 30 giugno 2012, va interpretato nel senso di ritenere che il regime di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti ex art. 117 bis TUB possa essere invocato a favore dei contratti di apertura di credito (per quanto concerne la commissione di affidamento), ma non anche a favore dei contratti d'anticipo.

Diversamente, infatti, dal contratto di apertura di credito in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro e questi acquista il diritto di disporre in più volte e secondo le forme di uso, nei contratti d'anticipo (c.d. "castelletti") la banca si impegna ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie che il cliente presenterà, con la conseguenza che a quest'ultimo non è attribuita la facoltà di disporre immediatamente delle relative somme di denaro (cfr. Collegio di Milano n. 119/2010).

Insomma, nelle ipotesi di operazioni di "castelletto", il fido non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (le quali saranno costituite e determinate solamente dagli accrediti in concreto effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto), bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie presentate dal cliente (cfr. Cass., Sez. I., sent. nn. 3526/99; 1083/97; 8662/97).

Mancando nei contratti d'anticipo il carattere dell'immediatezza nella disponibilità della somma per il cliente, il fido diviene concretamente operante: a) solo al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e; b) solo nell'ammontare corrispondente (e nel limite dell'intero ammontare del fido) alla concreta operazione correlata a quell'atto, a quella condizione o a quella circostanza.

In conclusione, sussistendo nei contratti d'anticipo non il diritto soggettivo dell'affidato alla disponibilità e alla ricostituzione della provvista, ma soltanto una mera aspettativa, soggetta alla valutazione discrezionale della banca, la quale, a sua volta, non è soggetta al diritto potestativo del cliente di esigere immediatamente le somme dovute, al c.d. "castelletto" non risulta estendibile la disciplina di cui all'art. 117 bis TUB e per l'effetto la pretesa della ricorrente è da ritenersi fondata.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA